



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

**Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale
Seduta del 13 agosto 2013 n. 173**

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Tariffe anno 2013 per il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi - TARES. Proposta al Consiglio comunale.

L'anno **duemilatredici** il giorno **13** del mese di **agosto** alle ore **17,45** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI
2. Sig.ra Maria D'ALESSANDRO
3. Sig. Valentino DI CARLO
4. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di dovere proporre al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del piano finanziario e le tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, di competenza dell'organo consiliare;

“IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n°214/2011 e s.m.i., ha istituito a decorrere dal 01.01.2013 il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

- la legge di stabilità 2013, legge n° 228 del 24.12.2012, ha apportato modifiche alla disciplina originaria della TARES;

- Il D.L. 08.04.2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.06.2013 n. 64, ha dettato disposizioni in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011;

- a decorrere dal 01.01.2013 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Ortona viene soppressa la TARSU;

- le novità principali della TARES sono: la diversa individuazione delle superfici assoggettabili a tassazione, la diversa procedura di calcolo del tributo da porre a carico degli utenti, alla tariffa di gestione dei rifiuti determinata sulla base del DPR n° 158/1999 si applica una maggiorazione pari € 0.30 per metro quadrato di superficie imponibile a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

- rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 della misura fissata dalla Provincia di Chieti con delibera in corso di esecutività;

- l'art. 14 comma 23 del D.L. n° 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARES dall'art. 14 comma 9 del D.L. n° 201/2011;

- il successivo comma 11 stabilisce che la tariffa è composta, da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi

di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n° 158/1999 recante il "metodo normalizzato";

- l'articolo 14 comma 23 del D. Lgs. n° 201/2011 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il Piano Finanziario per l'esercizio 2013, corredato da una relazione tecnica, da cui si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 3.926.177,07 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n° 158/1999;

RITENUTO, pertanto, di approvare il piano finanziario per l'esercizio 2013, dando atto che lo stesso è propedeutico alla determinazione delle tariffe da applicare per lo stesso anno 2013;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito anche alla suddetta determinazione tariffaria;

VISTA la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007- la quale stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione... In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

VISTO l'ulteriore differimento al 30 settembre 2013 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, disposto dall'art. 10 del D.L. 08.04.2013 n. 35, come convertito, con modificazioni, dalla legge 06.06.2013 n. 64;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, che prevede che l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

RILEVATO che in caso di norme statali di rango superiore che posticipino l'entrata in vigore della TARES resta confermato il Piano Finanziario approvato con la presente deliberazione da intendersi come riferite alla TIA 1 tributo di cui al "Decreto Ronchi" – D. Lgs. n° 22/1997, art. 49 adeguato automaticamente al regime che viene ripristinato

DATO ATTO che la T.A.R.E.S. ha natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, è composto di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili, fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, alla tariffa di gestione dei rifiuti determinata sulla base del D.P.R. n. 158/1999 si applica una maggiorazione pari ad € 0,30 per metro quadrato di superficie imponibile a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni che, per l'anno 2013 viene versata direttamente allo Stato contestualmente al versamento della rata di saldo della TARES.

DATO ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997";
- il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2013, ha determinato in € 3.926.177,07 il costo complessivo del servizio, suddiviso in € 2.096.638,49 (53,40% del totale) per costi fissi in € 1.829.538,58 (46,0% del totale) per costi variabili;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle trenta categorie previste dal DPR 158/1999, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che nell'allegato sono indicati i coefficienti Ka ed i coefficienti Kb utilizzati per le utenze domestiche, nonché i i coefficienti Kc e Kd utilizzati per le utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe sono state determinate tenendo conto delle riduzioni previste nel regolamento per l'applicazione della TARES che sarà sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l'avviso in

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria di questo Ente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2013, corredato di relazione tecnica, da cui risulta un costo complessivo di € 3.926.177,07, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che detto Piano costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES);
 - 2) Di approvare, per l'anno 2013, le tariffe di detto Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), distintamente per le utenze domestiche e non domestiche e i valori tariffari unitari, parte fissa e variabile da applicare alle singole utenze, dando atto che nel bilancio di previsione dell'esercizio 2013 verrà iscritta la risorsa a titolo di TARES per l'integrale copertura del costo del servizio;
 - 3) Di dare atto che la maggiorazione prevista dal comma 13 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 è fissata in € 0,30 e che la stessa, per l'anno 2013 viene versata direttamente allo Stato unitamente alla rata di saldo della TARES;
 - 4) Di dare atto che, secondo quanto stabilito dal comma 28 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, alle tariffe deliberate col presente atto verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, secondo la misura determinata dalla Provincia di Chieti;
 - 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
- Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;
con la seguente, separata votazione espressa per alzata di mano:.....

DELIBERA

Di dichiarare come, con separata ed unanime votazione dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m. ed i.”

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio comunale, previa acquisizione del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria di questo Ente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. ed i.;

Con votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, costituente motivazione del presente atto, di approvare la proposta di deliberazione, sopra riportata, ad oggetto “ Approvazione Piano Finanziario e Tariffe anno 2013 per il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)”, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio comunale;
2. Di dichiarare come, con separata ed unanime votazione dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m. ed i.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 20 agosto 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 20 agosto 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**